

COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINCIA DI TRENTO



COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINZIA DE TRENT

ALLEGATO C) ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSEI DE PROCURA

N. 74/2024 DEL 24.10.2024

ENJONTA C) TE LA DELIBERAZION DEL CONSEI DE PROCURA

N. 74/2024 DAI 24.10.2024

**INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE
NELLA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE
AI FINI DELL'AMMISSIONE AGLI ASSEGNI DI STUDIO E ALLE FACILITAZIONI DI VIAGGIO**
di cui all'art. 72, comma 1, lett. e) e g) della L.P. 7.8.2006, n. 5

La presente disciplina individua gli elementi variabili da considerare per la valutazione della condizione economica familiare ai fini dell'accesso agli assegni di studio e alle facilitazioni di viaggio di cui all'articolo 72 della L.P. 7.8.2006, n. 5 e relativo regolamento di attuazione (D.P.P. 5 novembre 2007, n. 24-104/Leg, articoli 7 e 9).

Per quanto non indicato si applicano le disposizioni generali per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell'art. 6 della LP 3/1993 approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1076 del 29 giugno 2015, come modificate dalla stessa G.P. con la deliberazione n. 1720 del 22 settembre 2023 e dalla deliberazione della G.P. n. 1478 del 20 settembre 2024, le istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni sostitutive ICEF, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1229 del 12 agosto 2024, come modificata dalla stessa G.P. con deliberazione n. 1305 del 30 agosto 2024 in merito all'approvazione delle "Istruzioni per la compilazione della dichiarazione sostitutiva ICEF-reddito e patrimonio anno 2023".

1. Nucleo familiare da valutare

1. La valutazione della condizione economica richiesta per l'accesso agli interventi agevolativi previsti dalle politiche di settore è effettuata con riferimento ai componenti il nucleo familiare del beneficiario degli stessi interventi, di seguito definiti rispettivamente nucleo familiare da valutare e beneficiario. Di regola il nucleo familiare da valutare è quello risultante dalla certificazione dello stato famiglia del beneficiario, prevista dall'articolo 4 del DPR 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), di seguito "famiglia anagrafica".
2. In ogni caso il nucleo familiare da valutare è quello risultante alla data della presentazione della domanda.

2. Definizione di chi può essere il richiedente ed il beneficiario dell'intervento.

Il richiedente l'assegno di studio e della facilitazione di viaggio può essere:

- uno dei genitori, anche adottivi o affidatari, o la persona che esercita la potestà genitoriale, se il beneficiario è minorenne;
- lo studente stesso, se maggiorenne.

Il beneficiario dell'assegno di studio e della facilitazione di viaggio è lo studente per il quale è presentata la relativa domanda.

3. Ponderazione del reddito e del patrimonio in relazione alla parentela con il richiedente.

Il soggetto di riferimento per la determinazione delle relazioni di parentela nella composizione del nucleo familiare da valutare è il beneficiario stesso.

Il reddito, il patrimonio e i componenti del nucleo familiare da valutare sono considerati:

- al 100% il reddito/patrimonio del richiedente, del coniuge o convivente "more uxorio" del richiedente, secondo i pesi indicati nella tabella seguente:

Parentela (con lo studente)	Peso del reddito (%)	Peso del patrimonio (%)	Peso del componente (%)
Studente beneficiario	100	100	100
Genitore residente	100	100	100
Genitore non residente	100	100	0
Patrigno/matrigna	100	100	100
Fratello/sorella	50	50	100
Nonno/nonna	50	50	100
Coniuge residente	100	100	100
Coniuge non residente	100	100	0
Convivente more uxorio	100	100	100
Figlio/a	50	50	100
Suocero/suocera	50	50	100
Cognato/cognata	50	50	100
Genero/nuora	50	50	100

Parentela (con lo studente)	Peso del reddito (%)	Peso del patrimonio (%)	Peso del componente (%)
Nipote	50	50	100
Altro parente	50	50	100
Altro soggetto residente	50	50	100

4. Altri parametri ICEF

Franchigia sul valore dell'Abitazione di Residenza FAR	150.000,00
Franchigia sul Patrimonio Mobiliare familiare FPM	20.000,00
Limite Superiore del primo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare esclusa franchigia su patrimonio mobiliare e sull'abitazione di residenza LS1	30.000,00
Limite Superiore del secondo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare esclusa abitazione di residenza LS2	60.000,00
Prima aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente AL1	5%
Seconda aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente AL2	20%
Terza aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente AL3	60%
Reddito di riferimento RIF	50.500,00

5. Redditi e patrimoni da dichiarare: anno di riferimento

Per quanto riguarda le domande per l'anno scolastico 2024-2025, nella dichiarazione sostitutiva ICEF vanno indicati i valori di reddito e di patrimonio relativi all'anno 2023.

6. Calcolo dell'indicatore della condizione economica familiare

L'indicatore della situazione economica familiare è calcolato considerando i dati contenuti nelle dichiarazioni ICEF dei componenti il nucleo familiare da valutare e i parametri fissati dalle disposizioni generali approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1076 del 29 giugno 2015, come modificate dalla stessa G.P. con la deliberazione n. 1720 del 22 settembre 2023 e con deliberazione n. 1478 del 20 settembre 2024.

7. Limiti ICEF per l'accesso ai benefici

Sono ammessi all'assegno di studio, e alla facilitazione di viaggio in fascia 1 secondo i parametri stabiliti nell'allegato B), gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica ICEF pari o inferiore a 0,3494 (ICEF_sup), corrispondente a un reddito equivalente di 36.000,00 euro per un nucleo di tre componenti.

Gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica maggiore di ICEF sup non sono ammessi all'assegno di studio; per quanto riguarda le facilitazioni di viaggio possono essere ammessi alle medesime in Fascia 2 secondo i parametri stabiliti nell'allegato B).

Ai fini dell'ammissione all'assegno di studio e alle facilitazioni di viaggio i minori in affidamento presso strutture di accoglienza beneficiano di una condizione economica stabilita d'ufficio, alla quale corrisponde un indicatore ICEF pari a 0,00.

8. Calcolo dell'assegno di studio di cui all'articolo 72, lett e) della L.P. 7.8.2006, n. 5

L'assegno di studio è determinato tenendo conto, in pari misura, della condizione economica familiare e del merito scolastico, valutato secondo i criteri indicati nell'allegato A).

In base al valore dell'indicatore ICEF è attribuito un punteggio per la condizione economica familiare arrotondato all'intero e compreso tra un massimo di 50 punti ed un minimo di 1 punto. Il punteggio è pari a 50 se l'indicatore della condizione economica ICEF è compreso tra 0,00 e 0,2233 (ICEF_inf), corrispondente ad un reddito equivalente di 23.000,00 euro per un nucleo di tre componenti.

Per valori dell'indicatore della condizione economica ICEF compresi tra 0,2233 (ICEF_inf) e 0,3494 (ICEF_sup) il punteggio diminuisce proporzionalmente all'aumentare dell'ICEF sino a diventare 1 in corrispondenza del valore ICEF_sup. Se l'indicatore della condizione economica ICEF è maggiore del valore ICEF sup la domanda è da considerarsi non idonea.

Al punteggio ottenuto in base all'indicatore della condizione economica ICEF è aggiunto il punteggio spettante per la media dei voti, secondo la scala di attribuzione stabilita nell'allegato A).

Ai fini della determinazione dell'assegno si fa riferimento all'ammontare complessivo delle spese riconosciute, valutato al netto di una franchigia pari ad euro 50,00.

Il calcolo dell'assegno viene effettuato sulla base del punteggio complessivamente ottenuto – compreso tra un massimo di 100 ed un minimo di 22 – rapportato all'ammontare della spesa massima riconosciuta di **4.000,00 euro** al netto della franchigia, con scaglioni di un euro.

L'assegno di studio è pertanto corrisposto fino ad un massimo di **4.000,00 euro**, calcolato moltiplicando la spesa riconosciuta per la percentuale del punteggio totale risultante.

Non sono corrisposti assegni di importo inferiore a 50,00 euro.

9. Calcolo della facilitazione di viaggio di cui all'articolo 72, lett. g) della L.P. 7.8.2006, n. 5

Le misure del beneficio sono stabilite con le seguenti modalità:

- se lo studente appartiene ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica compreso tra 0,00 e 0,3494 (ICEF_sup), la facilitazione di viaggio è calcolata in Fascia 1, applicando, nel caso di trasporto con mezzo proprio il rimborso chilometrico pari a 10 centesimi, nel caso di trasporto a mezzo vettore il rimborso pari all'80% della spesa sostenuta;
- se lo studente appartiene ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica superiore a 0,3494 (ICEF_sup), la facilitazione di viaggio è calcolata in Fascia 2, applicando, nel caso di trasporto con mezzo proprio il rimborso chilometrico pari a 5 centesimi, nel caso di trasporto a mezzo vettore il rimborso pari al 40% della spesa sostenuta;
- se non viene presentato il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF la domanda non sarà ammessa.

Il beneficio è concesso fino all'importo massimo di euro 400,00 per uno o più figli frequentanti indirizzi scolastici con sede in luoghi serviti dalla medesima tratta stradale e di euro 800,00 per due o più figli qualora gli indirizzi scolastici frequentati da questi si trovino in luoghi differenti serviti da differenti percorsi stradali.

10. Utilizzo dei fondi stanziati per la concessione degli assegni di studio e delle facilitazioni di viaggio

Qualora i fondi stanziati per la concessione degli assegni di studio e delle facilitazioni di viaggio non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande valide, gli importi spettanti agli studenti saranno proporzionalmente ridotti fino a consentire l'accoglimento di tutte le domande valide, ferma restando la possibilità di non erogare contributi in mancanza dei fondi necessari.

11. Rettifica di dati contenuti nella Dichiarazione sostitutiva ICEF

A chiusura della graduatoria definitiva, il calcolo dell'assegno è soggetto a variazioni in caso di rettifica di dati già inseriti nel sistema, effettuata a seguito di controllo o di ravvedimento operoso.

Per quanto riguarda la rettifica di dati contenuti nella Dichiarazione sostitutiva ICEF collegata a una domanda di assegno di studio o contenuti nella domanda stessa, non sono effettuati rimborsi per variazioni in aumento dell'assegno; sarà invece operata la riduzione dell'importo dell'assegno per variazioni in diminuzione dello stesso.

* * * * *

NORME PER LA DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DA VALUTARE
(all. 1 dell'allegato alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1374 dd. 29.07.2022)

1. Aspetti generali

1.1 Questo Allegato contiene le norme comuni alle politiche di settore per la definizione del nucleo familiare la cui condizione economica deve essere valutata ai fini dell'accesso agli interventi agevolativi (di seguito "nucleo familiare da valutare").

1.2 A tale scopo le politiche di settore individuano per ciascun intervento agevolativo:

- a) il soggetto o i soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare ai quali l'intervento agevolativo è destinato (di seguito "beneficiario" o "beneficiari"), precisando se in misura individuale o collettiva;
- b) il soggetto che è autorizzato a presentare la relativa domanda di accesso all'intervento agevolativo (di seguito "richiedente"). Nei casi previsti dall'articolo 5 del D.P.R. n. 445/2000, il richiedente può essere un soggetto diverso dal beneficiario o dai beneficiari. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4 del D.P.R. n. 445/2000 in relazione alla sottoscrizione da parte del richiedente;
- c) il soggetto in riferimento al quale si determinano le relazioni di parentela nella composizione del nucleo familiare da valutare (di seguito "soggetto di riferimento"). A seconda dei casi il soggetto di riferimento può essere il beneficiario o il richiedente l'intervento agevolativo.

1.3 Ai fini del calcolo della condizione economica del nucleo familiare da valutare si considerano i redditi e il patrimonio dei soggetti che al momento della presentazione della domanda compongono la famiglia anagrafica del soggetto di riferimento, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ad esclusione di quelli per i quali è stata avviata la procedura di cancellazione e salvo quanto di seguito stabilito.

1.4 Ciascun soggetto non può appartenere a due o più nuclei familiari da valutare per lo stesso intervento agevolativo riferito al medesimo periodo, salvo quando si rende necessario, per l'accesso ad un determinato intervento agevolativo, presentare una domanda distinta per ciascuno dei beneficiari, anche se appartengono al medesimo nucleo familiare da valutare.

1.5 Nel caso in cui la misura dell'intervento agevolativo sia determinata oltre che dalla condizione economica del nucleo familiare, anche dal numero di figli o equiparati ai figli minorenni, i soggetti da conteggiare a tale fine sono quelli che risultano residenti anagraficamente e conviventi con il richiedente. Si prescinde dal requisito della residenza anagrafica per i soggetti affidati quando il provvedimento con il quale è stato disposto l'affidamento consente una residenza diversa da quella del nucleo familiare da valutare. Se non diversamente previsto dalle politiche di settore, in presenza del solo requisito della residenza anagrafica con il richiedente, questi soggetti sono inclusi nel nucleo familiare da valutare al solo fine della determinazione della condizione economica. I figli in età dell'obbligo scolastico si considerano comunque non conviventi con il richiedente quando viene accertata, nel periodo di riferimento dell'intervento agevolativo, la mancata iscrizione o frequenza in un'istituzione scolastica o formativa ubicata nel territorio nazionale.

1.6 I soggetti equiparati ai figli minori sono i seguenti:

- i figli maggiorenni se disabili;
- i nipoti in linea retta minorenni, ovvero maggiorenni se disabili;
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti in linea collaterale minorenni, orfani di entrambi i genitori;
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti in linea collaterale disabili;
- i minori affidati dal Tribunale o con provvedimento amministrativo a tempo pieno ai sensi dell'articolo 9 della L. n. 184/1983, nonché i maggiorenni disabili posti sotto la tutela, la curatela, l'amministrazione di sostegno o altra forma di protezione giuridicamente definita.

1.7 Ai fini dell'individuazione dei soggetti equiparati ai figli minori, sono considerati disabili i soggetti riconosciuti invalidi civili minorenni o con grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, nonché i ciechi civili ed i sordomuti.

1.8 Le politiche di settore stabiliscono se e in che misura le modificazioni della composizione del nucleo familiare da valutare, che avvengono dopo la presentazione della domanda, comportano l'aggiornamento del calcolo dell'indicatore della condizione economica familiare e della misura dell'intervento agevolativo richiesto.

1.9 La deduzione prevista dall'articolo 13-bis, comma 1, lett. c), delle "disposizioni" approvate con la deliberazione della G.P. di Trento n. 1374 del 29.07.2022 spetta se nel nucleo familiare da valutare è presente il genitore che risiede con il beneficiario, in assenza del coniuge o convivente *more uxorio*, oppure il beneficiario risiede con almeno un figlio minore in assenza del coniuge o del convivente *more uxorio*, salvo quanto previsto al successivo punto 5.1.9, secondo periodo.

2. Soggetti non facenti parte del nucleo anagrafico del soggetto di riferimento da inserire nel nucleo familiare da valutare

2.1 Il coniuge del soggetto di riferimento avente diversa residenza anagrafica fa parte del nucleo familiare da valutare.

2.2 La norma di cui al punto 2.1 non si applica nei seguenti casi:

2.2.1 quando il coniuge avente diversa residenza anagrafica rispetto al soggetto di riferimento è separato legalmente ovvero quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile. Inoltre i coniugi si considerano legalmente separati quando la diversa residenza è consentita a seguito di provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;

2.2.2 quando il coniuge avente diversa residenza anagrafica rispetto al soggetto di riferimento è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

2.2.3 quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

2.2.4 quando il coniuge non residente anagraficamente ha abbandonato il coniuge presente nel nucleo anagrafico e la situazione è stata accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

2.3 Qualora il coniuge sia anche genitore, l'esclusione dal nucleo familiare da valutare è subordinata alla sussistenza delle condizioni di cui al paragrafo 5.

2.4 Fermo restando quanto previsto per le politiche a favore dei figli e degli studenti di cui al punto 5, le politiche di settore possono individuare ulteriori soggetti appartenenti al nucleo familiare anagrafico i cui coniugi aventi diversa residenza anagrafica, sono comunque da includere nel nucleo familiare da valutare. I coniugi aventi diversa residenza anagrafica non rilevano ai fini dell'individuazione del coefficiente della scala di equivalenza.

2.5 I soggetti di seguito indicati, seppure aventi diversa residenza anagrafica rispetto al soggetto di riferimento, sono da includere nel nucleo familiare da valutare:

2.5.1 i soggetti affidati;

2.5.2 le persone accolte nel nucleo familiare in via residenziale con provvedimento amministrativo o dell'autorità giudiziaria;

2.5.3 i soggetti accolti nell'ambito di progetti di solidarietà internazionale.

3. Soggetti appartenenti al nucleo familiare anagrafico del soggetto di riferimento da escludere dal nucleo familiare da valutare

3.1 I soggetti di seguito indicati, facenti parte del nucleo familiare anagrafico del soggetto di riferimento, sono da escludere dal nucleo familiare da valutare:

3.1.1 soggetti nei confronti dei quali è stata avviata la procedura di cancellazione, a meno che non siano da includere per altri motivi previsti da questo Allegato;

3.1.2 la persona che presta, con regolare contratto di lavoro, attività di assistenza ad uno o più componenti il nucleo familiare da valutare; questa persona, con gli eventuali suoi familiari presenti nel nucleo familiare anagrafico del soggetto di riferimento, forma nucleo familiare da valutare a sé stante.

4. Composizione del nucleo familiare da valutare in casi particolari

4.1 Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare da valutare a sé stante. Di questo nucleo familiare fanno parte, se presenti nella convivenza anagrafica, anche i figli minori o equiparati del soggetto e l'altro genitore di tali figli o equiparati.

4.2 Qualora nel nucleo familiare anagrafico siano presenti figli minori o equiparati di coppie di genitori diverse, anche se non tutti questi genitori fanno parte del nucleo familiare anagrafico, per le domande per l'accesso ad interventi agevolativi a favore dei figli, sono individuati tanti nuclei familiari da valutare distinti quanti sono i nuclei familiari dei genitori. Gli altri componenti il nucleo familiare anagrafico diversi dai genitori e dai rispettivi figli ed equiparati sono inclusi in uno dei nuclei familiari da valutare a pena della esclusione da tutti benefici per tutti i nuclei familiari da valutare.

5. Norme riguardanti il genitore del beneficiario che non risiede nel nucleo anagrafico nel caso di politiche a favore dei figli minori o equiparati e degli studenti

5.1 Nel caso di politiche che prevedono come beneficiari degli interventi agevolativi i figli minori o equiparati nonché gli studenti, **in presenza di un solo genitore del beneficiario nel nucleo familiare anagrafico, il genitore del beneficiario che non risiede nel nucleo anagrafico** ("altro genitore") va sempre incluso nel nucleo familiare da valutare, anche se i genitori del beneficiario sono separati legalmente in via giudiziale o sono divorziati o sono non coniugati. Sono equiparati alla separazione legale i casi di omologa della separazione consensuale ex art. 711 C.P.C., separazione ai sensi dell'articolo 126 C.C., adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 C.P.C. Questa regola non si applica nei seguenti casi:

- 5.1.1 il beneficiario ha già compiuto 35 anni per le politiche rivolte agli studenti e 18 anni negli altri casi;
- 5.1.2 è stata presentata la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i genitori del beneficiario nei casi previsti dall'art. 3 L. n. 898/1970;
- 5.1.3 l'altro genitore del beneficiario è deceduto;
- 5.1.4 l'altro genitore del beneficiario non ha riconosciuto il beneficiario come proprio figlio;
- 5.1.5 l'altro genitore del beneficiario è stato escluso dalla potestà dei figli o è stato adottato nei suoi confronti, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- 5.1.6 l'altro genitore del beneficiario ha abbandonato il nucleo familiare, è irreperibile o non disponibile a fornire i dati per la compilazione della propria dichiarazione ICEF ed il fatto è stato accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;
- 5.1.7 il genitore residente con il beneficiario è coniugato o è convivente *more uxorio* con una persona diversa dall'altro genitore del beneficiario;
- 5.1.8 l'altro genitore del beneficiario è coniugato con un'altra persona o è genitore di un altro figlio, con il quale risiede anagraficamente;
- 5.1.9 l'altro genitore del beneficiario adempie o ha adempiuto agli obblighi previsti dall'Autorità giudiziaria. Se non è stato assunto alcun accordo in via giudiziale o se l'altro genitore non vi adempie o non vi ha adempiuto, oppure se non sono state avviate le procedure giudiziali per richiedere l'assegno di mantenimento, si conteggia fra le entrate del soggetto di riferimento la somma di euro 4.800,00 e non viene riconosciuta la deduzione prevista dall'articolo 13-bis, comma 2, lett. c) delle "disposizioni" approvate con la deliberazione della G.P. di Trento n. 1298 del 30.7.2018. In ogni caso l'altro genitore non residente va incluso nel nucleo familiare da valutare quando la pubblica autorità accerta che questo soggetto abbia una regolare frequentazione nell'abitazione del genitore che risiede con il beneficiario.

5.2 L'altro genitore avente diversa residenza anagrafica non rileva ai fini dell'individuazione del coefficiente della scala di equivalenza.

5.3 Qualora i beneficiari dell'intervento sono indistintamente tutti i figli minori o equiparati, ai fini del presente paragrafo 5, il beneficiario è il figlio più giovane.

6. Norme riguardanti il nucleo familiare da valutare in cui mancano entrambi i genitori del beneficiario

6.1 Per le politiche specificamente rivolte a studenti, se nel nucleo anagrafico del beneficiario mancano entrambi i genitori, il beneficiario deve essere ricondotto al nucleo familiare di origine. Per nucleo familiare di

origine si intende il nucleo familiare composto dallo studente beneficiario, dai suoi genitori e dai suoi fratelli e sorelle che risiedono anagraficamente con i genitori o qualora i suoi genitori fossero separati, dallo studente beneficiario, dal genitore con i quali lo studente risiedeva prima del cambio di residenza e da fratelli e sorelle del beneficiario che risiedono tuttora anagraficamente con il genitore. Nel caso in cui i genitori non fossero stati separati al momento del cambio della residenza, è facoltà dello studente scegliere il nucleo familiare al quale farsi ricondurre. Questa regola non si applica se sussiste almeno uno dei seguenti casi:

- 6.1.1 il beneficiario ha già compiuto 35 anni;
- 6.1.2 il beneficiario è orfano o privo di entrambi i genitori o risiede in una convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;
- 6.1.3 il beneficiario risiede in un'unità abitativa diversa da quella del nucleo familiare dei propri genitori da almeno diciotto mesi alla data di presentazione della domanda e la somma dei propri redditi, considerati ai fini del calcolo dell'indicatore ICEF, ad esclusione del sostegno economico previsto dall' articolo 35, comma 2, della legge provinciale n. 13/2007 ('reddito di garanzia') e della borsa di studio o della prestazione economica richiesta, è stato pari o superiore ad Euro 8.000,00 nell'anno di riferimento dei redditi;
- 6.1.4 il beneficiario risiede con il proprio coniuge e/o i propri figli.

Letto, approvato e sottoscritto.
Let, aproà e sotscrit

IL PROCURADOR / L PROCURADOR
FIRMATO DIGITALMENTE
f.to – avv. Giuseppe Detomas -

IL SEGRETARIO / L SECRETER
FIRMATO DIGITALMENTE
f.to – dott.ssa Elisabetta Gubert -

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso
amministrativo.

Copia valiva che l'originèl, sun papier senza bol per
doura amministrativa.

VISTO / SOTSCRIT: **LA SEGRETARIA / LA SECRETERA**
FIRMATO DIGITALMENTE
- dott.ssa Elisabetta Gubert -

San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, 25 ottobre 2024